

**COMMISSIONE DI GARANZIA
DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**

Deliberazione 24/321:Orientamento in tema di applicazione della regola della rarefazione con riferimento a scioperi “ordinari” e “scioperi nazionali per il rinnovo del CCNL”, proclamati nel medesimo settore in concentrazione tra loro ma non integralmente coincidenti sotto il profilo dei servizi minimi da garantire.

(Seduta del 15/10/2024)

LA COMMISSIONE

RILEVATO

1. che è emersa la necessità di definire la questione derivante dalla coesistenza di disposizioni che, all'interno della medesima disciplina di settore, prevedano discipline differenti, riguardo alla individuazione dei servizi minimi da garantire, in relazioni a diverse tipologie di scioperi, proclamati in concentrazione tra loro;
2. che, in particolare, il problema interpretativo - e le conseguenze di natura applicativa che ne derivano - si pone con riferimento agli accordi che prevedono due diverse discipline sotto il profilo della regolazione delle prestazioni indispensabili; una disciplina di favore per gli scioperi legati a rivendicazioni sindacali di particolare rilievo che assumono carattere di eccezionalità per la natura degli interessi tutelati - quali quelli riguardanti i rinnovi dei contratti nazionali di categoria - in cui è previsto uno standard assai ridotto di funzionamento del servizio; una disciplina comune, riguardante gli ordinari eventi conflittuali, che richiede un più elevato livello di prestazioni indispensabili a garanzia dei diritti degli utenti, in un'ottica di equo temperamento con il diritto di sciopero;

CONSIDERATO CHE

1. l'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, con riferimento ad astensioni collettive incidenti sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino di utenza, prevede l'osservanza di intervalli minimi tra azioni di sciopero;
2. le discipline dei singoli settori prevedono regole differenti in materia di intervallo tra azioni di sciopero, in relazione alle caratteristiche di ciascun servizio pubblico essenziale;
3. la Commissione, in deroga alla regola della rarefazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, ha ammesso, nella prassi applicativa, ipotesi di concentrazione di una pluralità di scioperi, al fine di evitare che

venga ripetutamente compromessa nel tempo la continuità di un servizio essenziale (sia pur nel rispetto della regola dell'intervallo), sul presupposto che l'effettuazione di più scioperi nella medesima giornata non amplifichi gli effetti vulneranti sugli utenti del servizio, purché coincidenti nello stesso arco temporale, in concentrazione tra loro;

4. con riferimento alla c.d. “*concentrazione*” tra scioperi, al fine di evitare condotte elusive della normativa di settore sull'intervallo, la Commissione è intervenuta con le seguenti delibere di orientamento:
 - delibera del 12 marzo 2003, n. 03/46, che esclude l'operatività del principio di rarefazione soltanto in caso di adesione di un altro soggetto allo sciopero proclamato precedentemente, oppure in caso di proclamazione di uno sciopero totalmente coincidente con quello già proclamato, “*poiché in tal caso non risulta oggettivamente compromessa la continuità dei servizi pubblici di cui all'art. 1 della legge n. 146 del 1990*”;
 - delibera del 30 marzo 2005, n. 05/158, secondo la quale “*in presenza di due proclamazioni di sciopero per lo stesso giorno con diversa durata, o comunque non integralmente coincidente, lo sciopero proclamato successivamente viola la regola della rarefazione oggettiva in quanto non rispetta l'intervallo minimo e incide sulla continuità del servizio*”;
5. in caso di concentrazione di scioperi, aziendali o nazionali, nell'ambito di settori che prevedono discipline differenziate delle prestazioni indispensabili da garantire in caso di scioperi indetti per il rinnovo del CCNL e scioperi “ordinari” sorge un problema di certezza delle regole da applicare che si traduce in una oggettiva e concreta difficoltà operativa per le Aziende interessate dagli scioperi proclamati in concentrazione con lo sciopero nazionale a prestazioni ridotte, sia con riferimento all'individuazione dei lavoratori da comandare a garanzia dei servizi minimi, sia in relazione all'informazione da fornire all'utenza sul servizio che sarà effettivamente erogato, non potendosi prevedere a quale sciopero aderiranno i lavoratori;
6. tale incertezza normativa può determinare un problema di uso distorto della disciplina derogatoria che consente la concentrazione, in elusione della normativa di settore in materia di intervallo, con possibili effetti pregiudizievoli anche per i lavoratori, esposti al rischio di contestazioni, da parte del datore di lavoro, per mancata garanzia delle prestazioni indispensabili;
7. alla luce delle delibere di orientamento sopra citate (delibera del 12 marzo 2003, n. 03/46; delibera del 30 marzo 2005, n. 05/158), la concentrazione di scioperi di settore assoggettati a una normativa speciale in materia di servizi minimi da garantire e scioperi soggetti alla disciplina ordinaria (come, ad esempio, nel trasporto pubblico locale e nel trasporto ferroviario) non integra il requisito previsto dalla Commissione per accedere alla disciplina di favore, atteso che gli scioperi non possono considerarsi “integralmente coincidenti” riguardo alla individuazione dei servizi minimi da garantire, con la conseguente realizzazione di effetti ultrattivi sull'erogazione del servizio di trasporto;

8. che pertanto, in tali casi, si configura un'ipotesi di “*mancato rispetto della regola della rarefazione oggettiva*” fra scioperi;

DELIBERA

che, in caso di concentrazione di scioperi riguardanti il medesimo settore, che abbiano garanzie di servizi minimi diversi, deve trovare rigorosa applicazione la regola della rarefazione introdotta dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, che vieta gli scioperi plurimi prevedendo che le astensioni debbano essere distanziate nel tempo con conseguente inapplicabilità del principio di concentrazione;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'articolo 13, lettera n), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni;

DISPONE ALTRESI'

l'inserimento della presente delibera sul sito internet della Commissione.

